

STATUTO

**GREEN APPLE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA GIROLAMO
SAVONAROLA 26

Numero REA: FE - 215369

Codice fiscale: 01979070388

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

tivi complessivi;

b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale.";

- l'inserimento nel testo dello Statuto Sociale del "TITOLO IX" intitolato "requisiti di mutualità" e conseguentemente l'aggiunta di un nuovo articolo, che prenderà il numero 38, del seguente letterale tenore:

"Art. 38

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, ai sensi dell'art. 2514 C.C.. Sono inderogabili:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione, obbligo come già sopra pattuito nell'art. 34).";

2) di approvare, pertanto, in completa sostituzione del precedente, il nuovo testo di Statuto Sociale aggiornato con le modifiche testè apportate; detto nuovo testo mi si consegna per allegare, come io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane alla Comparsa, in presenza dell'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola alla voce "varie ed eventuali", il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e minuti quindici.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, alla presenza dell'assemblea, alla Comparsa che, da me interpellata, lo approva.

E' scritto da persone a me fide ed in parte da me Notaio su due fogli per sei facciate fin qui e viene firmato a norma di legge, essendo le ore diciotto e minuti venti.

F.to: Anna Graldi

F.to: MARCO BISSI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A" AL N. 63568/20182 DI REPERTORIO

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita, con sede in Ferrara una Società cooperativa sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione "GREEN APPLE" – Società Cooperativa Sociale a r.l. - ONLUS", validamente identificabile in sigla con la denominazione "GREEN APPLE

s.c.s.r.l.".

La società potrà istituire sedi secondarie ed operative anche altrove.

Art. 2

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 3

Lo scopo che i soci della Cooperativa Sociale intendono perseguire è quello di ottenere, tramite l'autogestione in forma associata dell'azienda nella quale prestano la propria attività di lavoro professionale, garanzia di continuità di occupazione lavorativa e di migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, attraverso l'esercizio dell'attività professionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può avvalersi nello svolgimento della propria attività anche di prestazioni di lavoro di terzi non soci.

La Cooperativa Sociale è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa Sociale si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la Cooperativa Sociale aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alle relative Associazioni Regionali aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Per il perseguimento dello scopo mutualistico, e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la Cooperativa Sociale si pone l'obiettivo di perseguire l'interesse generale della comunità volto alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso l'attivazione di servizi socio assistenziali ed educativi.

La Cooperativa Sociale ha per oggetto:

1. La produzione di attività educative e culturali anche in collaborazione con istituti scolastici e formativi di ogni ordine e grado, pubbliche amministrazioni, enti associativi ed altri organismi pubblici e privati. A titolo esemplificativo possono essere realizzati:

- centri estivi per minori e centri infanzia;
- servizi collegati all'università popolare;
- laboratori educativi per giovani adolescenti;
- percorsi di animazione e ricreazione sociale;
- eventi che promuovono il protagonismo e la partecipazione giovanile;
- collaborazioni tra associazioni e realtà di volontariato del territorio;
- percorsi formativi e di socializzazione anche con strumenti informatici ed attività connesse;
- gestione Servizio Nido, Scuola Materna e sezioni primavera, spazi "Bimbi Genitori";
2. la realizzazione di servizi di cura alle persone quali assistenza alla famiglia, ai suoi componenti (minori, anziani, disabili), sia nella forma domiciliare, residenziale che semi residenziale.
La Cooperativa Sociale potrà operare inoltre per creare opportunità di lavoro anche a soggetti svantaggiati in ambiti collegati funzionalmente a quanto indicato ai punti sub. 1 e 2 del presente articolo e ciò con riferimento alla Legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Cooperativa Sociale potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa, accessoria, integrativa ed affine agli scopi sopra accennati, e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e industriale necessari e/o utili agli scopi.
Potrà tra l'altro assumere la concessione in convenzione e/o appalto di lavori e servizi dallo Stato, da Enti Pubblici e privati.
La Cooperativa Sociale potrà raccogliere prestiti da soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, e da remunerare nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

TITOLO III

Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà mai essere inferiore al minimo di tre.

Possono essere soci tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale, si impegnano concretamente per la realizzazione degli scopi della società cooperativa. Sono soci lavoratori della cooperativa coloro che stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo ulteriori e distinti rapporti di lavoro, sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti e secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute. Essi sono indicati in una speciale sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere soci della cooperativa elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario alle esigenze della cooperativa stessa.

Possono essere altresì soci gli enti e le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa sociale.

L'adesione alla società è da intendersi per tutta la durata della medesima e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 5

Non possono essere soci coloro che si trovano o abbiano interessi contrastanti con quelli della società.

Art. 6

La responsabilità dei soci, per le obbligazioni sociali, è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 7

Coloro che desiderano diventare soci della cooperativa sono tenuti a presentare una richiesta scritta al Consiglio d'Amministrazione, nella quale, oltre a dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, devono risultare chiaramente evidenziati:

- il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza, l'attività svolta e il codice fiscale;
- il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- le persone giuridiche debbono nominare il loro rappresentante.

Art. 8

Al Consiglio d'Amministrazione compete di esaminare la richiesta a decidere in merito all'accoglimento della stessa.

Art. 9

Il nuovo socio ammesso è tenuto a versare almeno euro 25,00 (venticinque) all'atto della domanda di adesione. L'eventuale restante parte potrà essere rateizzata secondo le regole stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

I soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote sociali sottoscritte nei termini stabiliti dal presente statuto;
- ad osservare, sia le norme dello statuto, sia le delibere legalmente prese dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza, per esclusione. Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto, salvo la loro eventuale responsabilità a norma di legge.

Il recesso, oltre nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, è consentito al socio che:

- a) perde i requisiti per l'ammissione alla qualità di socio della cooperativa;

b) viene a non trovarsi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12

Al Consiglio d'Amministrazione compete di constatare se ricorrono i motivi che, ai sensi del presente statuto e della legge, legittimino il recesso.

Art. 13

Al Consiglio di Amministrazione compete deliberare la decadenza nei confronti del socio che viene a trovarsi in una delle situazioni indicate dall'art.5 del presente Statuto o nella situazione di aver perduto i requisiti per l'ammissione nella società.

Art. 14

Il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, quali i casi di cui all'art. 2286 e all'art. 2288 c.c., può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui si manifesta:

- la non osservanza delle disposizioni statutarie o delle delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, legalmente prese;
- il non adempimento puntuale, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- la morosità nel pagamento delle quote sottoscritte tenendo presente che, in questo caso, il socio stesso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e, di conseguenza, l'esclusione potrà aver esecuzione solamente trascorsi due mesi dall'invito, sempre che continui a sussistere l'inadempienza;
- lo svolgimento di attività contrastanti con quella della cooperativa.

Art. 15

Le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e riguardanti i soci esclusi, devono essere comunicate, a mezzo lettera raccomandata, all'interessato, al quale è riservata la possibilità di ricorrere al collegio arbitrale. Il ricorso deve essere proposto, pena la decadenza, con lettera raccomandata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 16

La liquidazione delle quote versate:

- agli eredi del socio defunto;
- al socio receduto o dichiarato decaduto;

avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio.

Il socio escluso ha diritto al rimborso delle quote versate, secondo i risultati del bilancio d'esercizio in cui l'esclusione diventa efficace, in misura, in ogni caso, non superiore al valore nominale delle quote medesime.

Al Consiglio di Amministrazione è riservata la facoltà, quando a suo giudizio sussistono particolari motivi per garantire la società ed i soci, di rimandare il rimborso per un periodo non superiore ai

due anni dall'approvazione del bilancio predetto.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Art. 17

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito dal numero di quote sociali sottoscritte dai soci del valore nominale di euro 100,00 (cento) ciascuna;
- dal fondo di riserva ordinario, formato dalle somme di cui all'art. 20 e/o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci deceduti, decaduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- da eventuali riserve straordinarie indivisibili, deliberate dall'Assemblea. Le riserve sia ordinarie che straordinarie non possono essere ripartite fra i soci durante l'intera vita della società;
- da qualunque altro importo che pervenga alla società per atti di liberalità e non destinato all'esercizio;
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Art. 18

In ogni caso nessun socio può possedere quote della società il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 19

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono nè essere sottoposte a pegno, nè essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società.

TITOLO V

Esercizio sociale - Bilancio

Art. 20

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio a norma di legge.

Nella relazione al bilancio devono essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Gli avanzi di gestione del bilancio saranno così destinati:

- a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota ad eventuale retribuzione del capitale versato, mediante assegnazione di un dividendo ai soci, non superiore alla misura massima stabilita per legge, commisurata al capitale effettivamente versato;
- c) una quota pari al 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) una quota non superiore al limite di legge, aggiuntiva dei salari correnti ad eventuale integrazione salariale;
- e) la quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, nei limiti di

legge, deve essere destinata a fini mutualistici.

TITOLO VI

Organi sociali

Art. 21

Sono organi della cooperativa

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 22

L'assemblea deve essere convocata, dal Consiglio di Amministrazione, ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Per speciali ragioni l'assemblea annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Spettano all'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- c) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- d) la trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

I soci hanno la facoltà di richiedere l'inserzione nell'ordine del giorno di determinati argomenti o di richiedere la convocazione dell'assemblea, a condizione che la domanda relativa sia presentata per iscritto, da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea stessa.

In quest'ultima ipotesi, l'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e mediante invio di lettera scritta inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nello stesso avviso, deve essere anche indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

L'assemblea, in difetto dell'adempimento delle formalità predette, si deve considerare regolarmente costituita solo se risultano, presenti o rappresentati, tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori.

Art. 23

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare:

- sullo scioglimento anticipato della società,

- sulla sua trasformazione o fusione,
- sul cambiamento dell'oggetto sociale,
- sull'approvazione dei Regolamenti che disciplinano i rapporti tra Società e soci, l'assemblea, per essere valida, deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, da almeno tre quinti dei soci e le deliberazioni devono essere prese da un numero di soci che rappresenti la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 24

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sociali sottoscritte.

In caso di malattia o di altro impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci mediante deleghe scritte che devono essere conservate dalla società.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare, per delega, più di un altro socio.

Art. 25

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea.

Alla designazione e alla nomina del segretario dell'assemblea provvede il Presidente della stessa. Il segretario può anche essere una persona non socia.

Le delibere devono essere fatte constatare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri soci, eletti dall'Assemblea. Durano in carica tre esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene utile o quando ne è stata fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera o fax da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli amministratori.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Art. 28

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, vengano a mancare uno o più amministratori, quelli che rimangono in carica devono provvedere alla loro sostituzione. I consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prima assemblea. Se, invece, viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli che restano sono obbligati a convocare l'assemblea per la sostituzione dei consiglieri venuti a meno.

Art. 29

Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma sociale.

Pertanto, egli rappresenta, a tutti gli effetti, la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli potrà altresì delegare la firma e la rappresentanza sociale a terzi, anche non soci, ma ciò soltanto per singoli atti, nonchè per gruppi e/o categorie di atti.

Nell'assenza o nell'impedimento del presidente, tutte le mansioni da lui svolte spettano al Vice Presidente.

TITOLO VII

Organi di controllo

Art. 30

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile ovvero quando ritenuto comunque opportuno dalla società, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti - destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato - tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunica-

zione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Al collegio sindacale può essere affidato l'incarico di revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile.

Art. 31

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- 1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- 2) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano;
- 4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis terzo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 32

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista

nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Art. 33

In caso di scioglimento della società l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art.23 del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 34

Nel caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92 art.11.

Art. 35

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 36

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea.

L'Assemblea che approva il Bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione di ristorni ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vi-

gente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito

Regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, il quale, in via generale, deve considerare:

- le ore di lavoro effettuate ovvero la misura dell'impegno lavorativo pre stato nel corso dell'esercizio sociale;
- il livello di inquadramento contrattuale ovvero il ruolo e le responsabilità assunte all'interno della cooperativa;
- il relativo compenso economico.

La Cooperativa riporta separatamente nel Bilancio, in funzione dei ristorni, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

L'Assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio in una o più delle seguenti modalità:

- a) in forma liquida, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi;
- b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale.

Art. 37

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità, come stabilito agli effetti tributari, ovvero le disposizioni della L. 381/1991, nonché - in quanto compatibili - le norme relative alle cooperative in generale e alle società a responsabilità limitata di cui al Codice Civile e quelle del D. Lgs. 460/1997.

TITOLO IX

Requisiti di mutualità

Art. 38

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, ai sensi dell'art. 2514 C.C.. Sono inderogabili:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione, obbligo come già sopra pattuito nell'art. 34).

F.to: Anna Graldi

F.to: MARCO BISSI NOTAIO (L.S.)

Copia informatica, che consta di n. quindici facciate, conforme al suo originale rilasciata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Ferrara, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.19 tabella allegato "B" a